

AZIONE b2.1

FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO PER L'UTILIZZO DELLE ENERGIE RINNOVABILI NELLE IMPRESE – BANDO 2023 - DGR n. 182 del 3 febbraio 2023

Aggiornate al 06/03/2023

FAQ

SOMMARIO

1. Esaurimento anticipato delle risorse
2. Graduatorie delle domande
3. Pagamento a mezzo di bonifico bancario ordinario SEPA o tramite carta di credito/debito
4. Cumulo con gli altri aiuti di Stato
5. Preventivo di spesa
6. Spese per componenti strettamente necessari al funzionamento degli impianti
7. Spese ammissibili
8. Modalità di determinazione della capacità economica finanziaria
9. Intensità di aiuto per le microimprese
10. Ammissibilità della spesa al netto d'IVA
11. Predisposizione della relazione tecnica come spesa ammissibile
12. Ammissibilità della domanda in caso di pagamenti effettuati in data precedente al 24/11/2022
13. Chi può sottoscrivere la relazione tecnica
14. Gli interventi di efficientamento energetico possono essere attestati dal tecnico abilitato
15. Modalità di stima del fabbisogno energetico annuo
16. Quante domande può presentare un'impresa
17. Unità locale oggetto di intervento
18. Codice Istat Ateco
19. Definizione di "opere edili"
20. Definizione di "pertinenza"
21. Realizzazione di impianti fotovoltaici a terra o sulle pareti degli immobili
22. Acquisto di un impianto fotovoltaico con batteria di accumulo
23. Disponibilità degli immobili sulla base di un contratto di Leasing, Noleggio, Locazione e Comodato
24. Vincolo post-progetto
25. Ampliamento dell'impianto e allacciamento alla rete
26. Da grande impresa a PMI
27. Quesiti di natura tecnica
28. Edifici di nuova costruzione
29. Installazione di un impianto fotovoltaico su un condominio

1. Esaurimento anticipato delle risorse

Il bando sarà aperto dal 15 febbraio al 15 giugno ma, in caso di esaurimento anticipato delle risorse, il bando verrà chiuso o rimarrà comunque aperto fino alla sua naturale scadenza?

Non è prevista una riduzione del periodo stabilito nell'art. 14 comma 3 del Bando in caso di esaurimento delle risorse disponibili.

2. Graduatorie delle domande

La graduatoria è in base all'ordine cronologico delle domande o fa riferimento anche al punteggio?

L'istruttoria delle domande che ottengono il punteggio minimo di 12 punti viene effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione.

3. Pagamento a mezzo di bonifico bancario ordinario SEPA o tramite carta di credito/debito

Il pagamento a mezzo di bonifico bancario ordinario SEPA (con corretta causale) o tramite carta di credito/debito è considerato conforme in termini di tracciabilità se supportato dall'estratto conto del CC?

Sì. Entrambe le modalità indicate sono ammissibili a tracciare la spesa ai sensi paragrafo 1 lett. e), dell'All.E) al Bando, con la precisazione che la carta di credito con la quale si provvede al pagamento deve essere aziendale.

4. Cumulo con gli altri aiuti di Stato

a) Il contributo concesso sul Bando fotovoltaico è cumulabile con la legge Sabatini n. 160 del 2019?

Ai sensi dell'art. 12, comma 1 e 2 del Bando i contributi previsti non sono cumulabili con altre misure di aiuto di Stato, anche in regime "de minimis", e con i finanziamenti europei a gestione diretta, concessi per le medesime spese.

In deroga a quanto disposto dal comma 1, i contributi sono cumulabili con gli aiuti erogati sotto forma di garanzia concessi in regime "de minimis" o ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, a condizione che siano rispettate le disposizioni relative al cumulo previste da tali regolamenti.

Di conseguenza, poiché le agevolazioni di cui alla legge Sabatini sono configurabili come "contributo in conto impianti", e concesse nei limiti dell'intensità di aiuto massima concedibile in rapporto agli investimenti previsti dai regolamenti in vigore dal 1 gennaio 2015, tra cui - regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (GBER) per il settore "altro" con intensità agevolative massime del 10% per le medie imprese e 20% per le piccole imprese, i contributi di cui alla legge Sabatini non sono cumulabili con i contributi previsti dal Bando Fotovoltaico.

b) Il contributo concesso sul Bando fotovoltaico è cumulabile con la legge Sabatini Friuli - Venezia Giulia?

L'agevolazione concessa con la legge Sabatini FVG è un contributo a fondo perduto che genera aiuto e in quanto tale non è cumulabile con quelli concessi sul Bando fotovoltaico.

c) I finanziamenti agevolati concessi a valere sui fondi di rotazione regionali sono cumulabili con i contributi previsti dal Bando?

I finanziamenti agevolati concessi a valere sui fondi di rotazione regionali sono cumulabili solo se non generano aiuti di Stato (finanziamenti a tasso esente).

5. Preventivo di spesa

Per le spese riportate nel “quadro di spesa dettagliato” deve essere presentato il prezzario regionale oppure bastano dei preventivi di spesa?

A sostegno delle voci di spesa indicate in domanda nel quadro di spesa è opportuno e sufficiente allegare un preventivo indicativo della spesa.

6. Spese per componenti strettamente necessari al funzionamento degli impianti

Sono riconosciute anche le spese per la realizzazione di una “linea vita” funzionali all’installazione dell’impianto fotovoltaico?

Sì. Ai sensi dell’art. 7, comma 3, lett. c) del Bando sono ammissibili a contributo i componenti strettamente necessari al funzionamento agli impianti e sistemi, tra i quali, anche i dispositivi di sicurezza che ricomprendono la “linea vita”.

7. Spese ammissibili

Dove si identificano le spese ammissibili con la dicitura “fornitura e installazione degli impianti” vengono riconosciute come spese ammissibili anche le sole fatture per l’acquisto da parte del Committente del materiale relativo all’intervento finanziato oppure è ritenuta ammissibile la fornitura dell’impianto comprensiva dell’installazione?

Ai sensi dell’art. 7, comma 3, lett. a), b), c) e d) del Bando sono ammissibili sia le spese di fornitura sia quelle di installazione relativi ai beni indicati.

Tali spese possono essere imputate entrambe al medesimo fornitore, o in alternativa, anche a due o più fornitori. Qualora le spese di installazione siano effettuate tramite lavori in economia la relativa spesa risulta non ammissibile ai sensi dell’art. 8 lett. k) del Bando.

8. Modalità di determinazione della capacità economica - finanziaria

Il requisito della spesa non superiore al 30% del fatturato, in relazione alla capacità economica - finanziaria, fa riferimento al fatturato dell’ultimo anno?

Ai sensi dell’All. B) - “Modalità per la determinazione della capacità economico-finanziaria” del Bando, il fatturato annuo, per il calcolo della capacità economico – finanziaria, è riferito al bilancio già approvato alla data di presentazione della domanda.

9. Intensità di aiuto per le microimprese

L’intensità di aiuto applicabile alle spese ammesse per le microimprese è pari al 50% come per le piccole imprese?

Ai sensi dell’art. 11 del Bando l’intensità di aiuto applicabile alle spese ammissibili è del 50 % per le piccole imprese, da intendersi comprensive anche delle micro imprese, e del 40% per le medie imprese.

10. Ammissibilità della spesa al netto d’IVA

Nel Bando si parla di un limite minimo ammissibile di 25.000 euro, questi sono al netto dell’IVA? Il limite di spesa di 1800 euro a kW per il fotovoltaico e 1000 euro a kW per i sistemi di accumulo si deve intendere IVA esclusa o inclusa?

Ai sensi dell’All. E) - “Criteri per la determinazione e la documentazione delle spese”, punto 2 del Bando, le fatture ammissibili a rendiconto sono da considerarsi al netto d’ IVA.

11. Predisposizione della relazione tecnica come spesa ammissibile

La spesa relativa alla predisposizione della relazione tecnica di cui all’art. 13, comma 2, lettera a) da parte di un tecnico abilitato è considerata fra le spese ammissibili?

Sì. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. e) del Bando, la spesa relativa alla predisposizione della relazione tecnica è una spesa ammissibile.

12. Ammissibilità della domanda in caso di pagamenti effettuati in data precedente al 24/11/2022

La domanda di contributo si può inoltrare se un'impresa ha effettuato pagamenti di anticipi o acconti per l'acquisto o installazione di impianti fotovoltaici, solari termici e relativi sistemi in data precedente al 24/11/2022 ma i cui lavori devono ancora essere iniziati?

Ai sensi dell'art. 10, comma 1 del Bando, il progetto deve essere avviato in data non antecedente al 24 novembre 2022. Per data di avvio del progetto s'intende la data del primo contratto, ovvero in mancanza, la data della prima fattura, riferita alla fornitura di beni o servizi, ai sensi dell'art. 2, punto 23) del Regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione. Alla luce della normativa comunitaria richiamata, si precisa che per data di avvio deve intendersi altresì, oltre alla data del primo contratto, "qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento" e si tiene conto della condizione che si verifica prima. Di conseguenza la fattura di acconto, da intendersi come impegno che rende irreversibile l'investimento, emessa o pagata in data antecedente al 24 novembre 2022, rende quindi tutto l'investimento, anche quella in data successiva, non ammissibile. In ogni caso, per prima fattura riferita al progetto di fornitura e installazione di un impianto, deve intendersi anche la fattura di acconto.

13. Chi può sottoscrivere la relazione tecnica

Nel Bando viene richiesto che alla domanda sia allegata una relazione tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato. Che cosa si intende per tecnico abilitato? Il tecnico installatore può sottoscrivere la relazione tecnica?

Per tecnico abilitato deve intendersi la figura di un ingegnere o di un perito tecnico iscritto ad un Ordine o ad un Collegio o Albo professionali. Il tecnico installatore può sottoscrivere la relazione tecnica qualora sia in possesso dei requisiti sopra richiesti.

14. Gli interventi di efficientamento energetico possono essere attestati dal tecnico abilitato. Gli interventi di efficientamento energetico effettuati nel corso dell'ultimo quinquennio possono essere attestati dallo stesso tecnico abilitato che sottoscriverà la relazione tecnica?

Il Bando non esclude che, il tecnico che sottoscrive la relazione tecnica allegata alla domanda, sia abilitato a sottoscrivere anche gli efficientamenti energetici effettuati nel corso dell'ultimo quinquennio.

15. Modalità di stima del fabbisogno energetico annuo

Il fabbisogno energetico annuo di un impianto può essere stimato sulla base di fabbisogni futuri quali, ad esempio, l'ampliamento dell'attività con l'ingresso di nuovi macchinari?

Ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. l) del Bando dispone che, qualora per l'unità immobiliare oggetto dell'intervento non siano disponibili bollette energetiche o altri documenti probanti per una annualità, è consentita una stima del fabbisogno energetico da parte di un tecnico abilitato. La stima del fabbisogno annuo non documentato è opportuno venga effettuata sugli impianti che sono già nella disponibilità dell'impresa.

16. Quante domande può presentare un'impresa

Una ditta che ha un consumo sia di energia elettrica che termica, stimato un fabbisogno complessivo X kWh anno totale (termico: Z kWh + elettrico Y kWh= X kWh), può realizzare

un'unica impianto fotovoltaico a copertura dell'intero fabbisogno di energia, X kWh, o deve fare 2 impianti, uno solare-termico ed uno fotovoltaico, a copertura dei singoli consumi Z e Y?

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 del Bando, l'impresa può presentare una sola domanda di contributo a valere sul Bando; la domanda deve riguardare un unico progetto comprendente uno o più impianti così come elencati all'art. 6, comma 1.

Di conseguenza l'impresa può scegliere se fare domanda per un solo impianto o per più impianti diversi tra loro (fotovoltaico, solare-termico).

17. Unità locale oggetto di intervento

Se una società, oltre alla sede legale (con un suo contatore), presenta in visura camerale altre due unità locali (sedi secondarie) distinte (con però un contatore di energia unico) e tutte e 3 sono situate nello stesso lotto di terreno, collegati tra di loro ed intercomunicanti, può rientrare nella definizione riportata all'art. 6 comma 3 lett. a) quale sede che può comprendere anche più unità?

No. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. a) del Bando, l'intervento finanziabile riguarda un'unica sede o un'unica unità locale (sede secondaria). Inoltre qualora si opti di realizzare l'impianto in una delle due unità locali su quest'ultima dovrà essere installato un contatore indipendente.

18. Codice Istat Ateco

a) Per poter accedere al Bando bisogna verificare che nella lista "elenco codici Ateco ammissibili" sia presente il codice riportato in Visura, per esempio ATECO n. 70.22.09?

Sì, per poter accedere ai contributi l'impresa deve rientrare nei settori di cui all'art. 4, comma 1 del Bando, i cui codici Istat sono riportati nell'elenco codici Ateco ammissibili, consultabili nella pagina dedicata al Bando, al link:

<https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-impres/industria/FOGLIA17/>.

b) Il codice Ateco posseduto dall'impresa, rientrante tra quelli ammessi, deve necessariamente essere il principale oppure può anche essere un codice secondario?

Ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Bando, possono beneficiare dei contributi le imprese con attività primaria o secondaria riferita alla sede legale o unità locale/sede secondaria in cui viene realizzato l'intervento.

c) Un artigiano (ditta individuale senza dipendenti) che ha la sede legale presso la sua abitazione può presentare domanda a valere sul Bando Fotovoltaico (rientrante nei codici Ateco indicati e ferme ovviamente le altre condizioni del Bando)?

Sì, purché possieda un codice Ateco rientrante tra quelli ammissibili.

d) L'impianto può essere installato nella abitazione che è anche sede legale dell'impresa?

Sì, purché il fabbisogno energetico annuo, la quantificazione dell'energia rinnovabile annualmente producibile e la dimostrazione del requisito di "autoconsumo" di cui all'art. 13, comma 2 lett. a) punto 1), 2) e 3), dell'impianto da installare, siano riferiti alla attività artigiana con Codice Ateco ammissibile e non anche a consumi privati.

Per il consumo dell'attività artigiana deve comunque essere installato un contatore indipendente.

e) Un'impresa agricola che ha attiva anche in un'unità locale dove esercita il Commercio al dettaglio (codice Istat Ateco 47.29.9 tra quelli ammessi) può presentare domanda di contributo per quell'unità locale?

Ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Bando, possono beneficiare dei contributi le imprese con attività primaria o secondaria riferita alla sede legale o unità locale/sede secondaria in cui viene realizzato l'intervento. Di conseguenza può presentare domanda di contributo un'impresa agricola che ha una sede secondaria con attività di Commercio al dettaglio con codice Ateco ricompreso tra quelli ammessi come da definizione dell'art.2 del Bando.

f) Un'attività con codice Ateco 42.11.00 (sezione F), con investimento in aree interne, colpita dalla crisi a seguito dell'attacco della Russia contro l'Ucraina e che ha subito, direttamente o indirettamente, diverse conseguenze tra cui il rincaro dei costi di energia, dei carburanti, difficoltà di approvvigionamento e rincaro dei costi delle materie prime, può rientrare tra i beneficiari del Bando?

Le imprese che possono accedere ai benefici sono esclusivamente quelle che esercitano attività riportata nell'elenco "Codici Ateco ammissibili" consultabile nel sito della Regione alla pagina dedicata al Bando.

g) Qualora sussista un collegamento tra imprese tramite persona fisica, con attività classificate con lo stesso codice divisione ISTAT, quest'ultimo deve intendersi come codice Ateco esteso (es. 45.19.01) ovvero deve intendersi solo il macro codice (es. 45.)?

La classificazione ATECO è una classificazione gerarchica costituita da codici alfanumerici che al maggior livello di dettaglio arrivano fino a 6 cifre; essa presenta le varie attività economiche raggruppate, dal generale al particolare, in sezioni (lettera maiuscola), divisioni (2 cifre numeriche) gruppi (3 cifre numeriche), classi (4 cifre numeriche), categorie (5 cifre numeriche) e sottocategorie (6 cifre numeriche). Di conseguenza per divisione Istat deve intendersi macro codice delle prime due cifre (es. 45.)

19. Definizione di "opere edili"

Con riferimento al Bando in oggetto la definizione di "opere edili" fa riferimento solo a quanto strettamente necessario all'implementazione dell'impianto fotovoltaico o dei sistemi di accumulo o si intende anche la realizzazione, ad esempio, di pensiline o tettoie su cui installare l'impianto stesso?

La spesa è riconducibile alla definizione di fabbricato che compare tra le spese non ammissibili?

La pensilina e la tettoia non è strettamente un'opera edile e non è nemmeno riconducibile alla definizione di fabbricato, può essere identificata invece come struttura di supporto e fissaggio, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. c) del Bando e di conseguenza spesa ammissibile, purché, strettamente necessaria al funzionamento dell'impianto medesimo.

20. Definizione di "pertinenza"

Cosa si intende in merito alla definizione di "pertinenza" per il Bando in oggetto?

Per la definizione di pertinenza si rinvia all'art. 817 del Codice civile.

21. Realizzazione di impianti fotovoltaici a terra o sulle pareti degli immobili

È consentito realizzare impianti fotovoltaici a terra nell'area industriale in cui ha sede l'azienda?

Ai sensi dell'art. 6, comma 4, lett. b) del Bando, in applicazione del principio "non nuocere in modo Significativo" (Do No Significant Harm – DNSH) i pannelli possono essere installati esclusivamente sulle coperture dell'unità immobiliare o delle relative pertinenze, con esclusione della posa a terra.

b) Nel Bando non viene specificato che la copertura debba essere sommitale per cui è possibile installare un impianto fotovoltaico su una parete dell'immobile?

Ai sensi dell'art. 6, comma 4, lett. b) del Bando, al fine del rispetto del principio DNSH, i beneficiari hanno l'obbligo di installare i pannelli esclusivamente sulle coperture dell'unità immobiliare o delle relative pertinenze.

L'indicazione di installare l'impianto sulle coperture esclude sia la posa "a terra" dei pannelli che la posa degli stessi sulle pareti dell'immobile.

22. Acquisto di un impianto fotovoltaico con batteria di accumulo

Nel caso di un'impresa che presenta domanda e ottiene l'incentivo per impianto fotovoltaico e batteria di accumulo, è obbligata a installare anche l'accumulo oppure previa comunicazione alla SRA e verifica del mantenimento del punteggio minimo di ammissibilità, può installare solo l'impianto FTV senza accumulo?

Nel caso in cui il progetto di investimento sia relativo all'acquisto di un impianto fotovoltaico con batteria di accumulo, l'impresa può sempre comunicare alla SRA, ai sensi dell'art 17, comma 3 del Bando, eventuali variazioni intervenute, che saranno oggetto di valutazione in sede di rendicontazione per verificare l'ammissibilità delle modifiche intervenute, alla luce della visione complessiva ed organica del progetto medesimo, fermo restando mantenimento del punteggio minimo di 12 punti.

23. Disponibilità degli immobili sulla base di un contratto di Leasing, Noleggio, Locazione e Comodato

a) Sono ammissibili a contributo i progetti che prevedono l'installazione di impianti fotovoltaici o solari termici su immobili (sede o unità locale di impresa) che sono nella disponibilità del richiedente in base a un contratto di leasing?

Ai sensi dell'art. 6, comma 5 del Bando, l'immobile dove deve essere installato l'impianto di produzione di energia deve essere, al momento della presentazione della domanda, di proprietà del richiedente o nella sua disponibilità mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione. Di conseguenza il contratto di leasing, in quanto contratto di durata che mette l'immobile nella disponibilità del utilizzatore, è come il contratto di locazione tra quelli ammissibili, purché di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione. È necessaria, in ogni caso, l'autorizzazione scritta del proprietario all'installazione dell'impianto di produzione di energia.

b) In relazione al Bando per utilizzo delle energie rinnovabili a favore delle imprese, è possibile richiedere il contributo se l'impianto fotovoltaico è detenuto in forza di un noleggio operativo (contratto con pagamento rateale e riscatto finale)?

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. h) del Bando, il noleggio di impianto fotovoltaico è una spesa non ammissibile.

c) Il contributo spetta anche ad un'impresa che installerà l'impianto su unità immobiliare che detiene in locazione con contratto di durata 6+6 quindi di durata superiore a quanto stabilito dall'art 24 del Bando?

Sì. Il contratto di locazione dell'immobile, sul quale viene installato l'impianto, deve avere una durata almeno pari a quella di durata del vincolo di destinazione come durata minima. Non sono previsti limiti di durata massima del contratto di locazione medesimo.

d) È consentito l'investimento su un immobile reso disponibile sulla base di un contratto di comodato?

Sì. Il comodato, in quanto contratto di durata che mette l'immobile nella disponibilità del utilizzatore, è come il contratto di locazione tra quelli ammissibili purché di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione. È necessaria, in ogni caso, l'autorizzazione scritta del proprietario all'installazione dell'impianto di produzione di energia.

Il contratto di comodato deve prevedere la non applicabilità della clausola che dispone la restituzione immediata dell'immobile al comodante in caso di urgente e imprevedibile bisogno. (art. 1809, comma 2, Codice civile).

In caso di restituzione dell'immobile, prima della scadenza del vincolo, il contributo eventualmente concesso viene revocato.

24. Vincolo post-progetto

Una volta concluso l'intervento vi sono vincoli per un eventuale ampliamento e/o modifica all'impianto?

Ai sensi dell'art. 25, comma 2, lett. e) del Bando, l'unico vincolo relativo all'impianto consiste nel non alienare o cedere a qualsiasi titolo i beni materiali ed immateriali oggetto di contributo.

25. Ampliamento dell'impianto e allacciamento alla rete

Nel caso in cui il progetto di impianto finanziato venga ampliato in una fase successiva, senza che quest'ultimo sia oggetto di contribuzione, è possibile fare l'allacciamento dell'impianto nel suo insieme alla rete in un unico momento?

Ai sensi del combinato disposto dall'art. 20, comma 1, lett. e) ed art. 24, comma 1, lett. q) del Bando, l'impresa deve allacciare l'impianto alla rete, con relativo collaudo ed entrata in esercizio dello stesso, entro due anni dal pagamento finale al beneficiario, qualora tale condizione non sia già realizzata al momento della rendicontazione.

Di conseguenza è possibile fare l'allaccio alla rete dell'impianto e del suo ampliamento contemporaneamente, purché, vengano rispettati i termini sopra indicati.

26. Da grande impresa a PMI

Un'impresa all'ultimo bilancio approvato è grande impresa, può prendere come riferimento il penultimo bilancio approvato per rientrare nei parametri di PMI?

Se alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione i parametri riferiti all'ultimo esercizio contabile chiuso non consentono di rientrare nella definizione di PMI, l'impresa può indicare e far valere i dati dell'esercizio precedente all'ultimo esercizio contabile chiuso (fatto salvo che la composizione societaria di cui al punto 1) deve essere comunque riferita alla data della domanda).

27. Quesiti di natura tecnica

a) Quale valore di produttività bisogna considerare per 1 kWp di fotovoltaico: va considerato un numero (es 1000kWh/kWp), od un metodo di calcolo / atlante radiazione solare (es PVGIS)?

Il riferimento per il calcolo della producibilità attesa per l'impianto fotovoltaico deve essere effettuata utilizzando l'applicativo riportato al punto 5 della Relazione Tecnica del Progetto (Allegato 1 alla Domanda):

https://joint-research-centre.ec.europa.eu/pvgis-online-tool_en.

La simulazione della produzione attesa dovrà essere effettuata secondo la seguente procedura:

- l'individuazione del sito (in termini di coordinate geografiche) ove è presente il manufatto sul quale verrà installato l'impianto fotovoltaico;
- la selezione del valore "PVGIS-SARAH2" nel campo "Database di radiazione solare";
- la scelta della tecnologia fotovoltaica che si prevede di installare, nel campo "Tecnologia FV";
- un fattore correlato alle perdite del generatore fotovoltaico lato corrente continua pari, in ogni caso, al 14%, da inserire nel campo "Perdite di sistema [%]";
- la modalità di installazione "sul tetto/integrato nell'edificio", presente nel campo "Posizione montaggio";
- l'indicazione dell'angolo di posa rispetto all'orizzontale;
- l'indicazione dell'angolo azimutale.

b) Nell'Allegato A) del Bando è presente la tabella di conversione delle fonti di energia in fattore emissione CO2 equivalente per poter calcolare la CO2 evitata (ton CO2 equivalente), come richiesto all'art. 13 comma 2 lett. a) punto 2. Il dato riportato nella colonna E della tabella va moltiplicato per il valore in ingresso, cioè la colonna A (es 1 kWh da rete = 0,4332 kg CO2 ; 1 Scm CH4 = 1.8841 kg CO2) o il calcolo deve essere fatto diversamente?

La tabella, "Allegato A" del Bando, consente di valutare le emissioni di CO2 equivalente associato a combustibili fossili tradizionali. Il Bando, nel finanziare la produzione di energia rinnovabile, valuta la riduzione di CO2 equivalente associata alla produzione, riferita al quantitativo atteso di energia prodotta da fonte rinnovabile dall'impianto, la cui conversione deve essere effettuata utilizzando i coefficienti di riferimento riportati nell'"Allegato A".

A titolo di esempio per impianti fotovoltaici per una produzione attesa di 100.000 kWh, il valore di riduzione delle emissioni è associato ad un equivalente valore di energia elettrica da rete 100.000kWh_{elt}. Il corrispondente valore di riduzione delle emissioni di CO2 viene determinato dalla seguente formula:

$$CO2 = 100.000 * 1 [All. A: Col. A] * 0.4332 [All. A: Col. E]$$

c) Nel Bando si parla di autoconsumo "suddiviso per Vettore": è possibile per l'azienda utilizzare la tabella di conversione di cui all'Allegato A del Bando e dimensionare il fotovoltaico come rispondente ai consumi elettrici più la somma dell'equivalente elettrico dei consumi termici?

La produzione di energia da fonte rinnovabile è subordinata al rispetto della condizione di autoconsumo, intesa come possibilità di soddisfare, per il medesimo vettore energetico, il fabbisogno energetico annuale derivante dalle bollette energetiche e/o da altri documenti probatori del consumo dell'azienda.

d) Un'impresa che intende potenziare un impianto fotovoltaico già esistente può acquistare un sistema di accumulo per l'intero impianto (già esistente + potenziamento) oppure l'accumulo deve essere dimensionato al solo nuovo impianto a potenziamento di quello esistente?

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a) del Bando, la spesa per acquisto di sistemi per lo stoccaggio dell'energia è ammessa in quanto strettamente connessa al progetto da realizzare.

Pertanto, la capacità di accumulo deve essere funzionale allo stoccaggio dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico oggetto di finanziamento, così come attestato dal tecnico nella Relazione Tecnica di Progetto.

e) Una ditta che ha un consumo sia di energia elettrica che termica, stimato un fabbisogno complessivo X kWh anno totale (termico: Z kWh + elettrico Y kWh= X kWh), può realizzare un

unico impianto fotovoltaico a copertura dell'intero fabbisogno di energia, X kWh, o deve fare 2 impianti, uno solare-termico ed uno fotovoltaico, a copertura dei singoli consumi Z e Y ?

La produzione di energia da fonte rinnovabile è subordinata al rispetto della condizione di autoconsumo, intesa come possibilità di soddisfare, per il medesimo vettore energetico, il fabbisogno energetico annuale dell'impresa derivante dalle bollette energetiche e/o da altri documenti probatori del consumo dell'azienda.

f) Può essere ammessa la sola spesa per la futura fornitura e l'installazione dei sistemi di accumulo nuovi di fabbrica, comprese le opere edili, di impiantistica ed oneri di sicurezza necessari per la realizzazione dell'investimento?

L'art 6, comma 1 del Bando, prevede la finanziabilità di progetti aventi ad oggetto la realizzazione di nuovi impianti o il potenziamento di impianti esistenti, comprendenti l'acquisto e installazione di almeno un impianto fotovoltaico o solare termico.

I sistemi di accumulo sono finanziabili, ai sensi del comma 2 dell'art 6, solo se strettamente connessi e realizzati congiuntamente agli impianti suddetti.

g) È obbligatorio che la relazione tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato evidenzi il fabbisogno energetico annuo suddiviso per ogni vettore energetico o, se l'investimento riguarda la sola realizzazione di un impianto fotovoltaico, è sufficiente riportare il fabbisogno della sola energia elettrica?

La Relazione tecnica di progetto (Allegato 1 alla domanda di contributo), deve essere compilata esclusivamente nella Sezione fotovoltaico (evidenziata dal colore azzurro) qualora il beneficiario proponga la realizzazione di un impianto fotovoltaico; in alternativa deve essere compilata la Sezione solare termico (evidenziata in colore arancio) qualora la richiesta di finanziamento riguardi la realizzazione di un impianto solare termico.

Nel caso in cui il soggetto richiedente presenti istanza per realizzare un impianto fotovoltaico abbinato ad un impianto solare termico, è richiesta la compilazione di entrambe le sezioni.

h) Gli interventi di efficientamento energetico effettuati nel corso dell'ultimo quinquennio possono essere attestati dallo stesso tecnico abilitato che sottoscriverà la relazione tecnica?

Gli interventi di efficientamento energetico realizzati dall'impresa nel quinquennio precedente l'investimento vengono attestati dal tecnico abilitato che sottoscrive la Relazione tecnica del progetto (Allegato 1 alla domanda di contributo).

i) Il fabbisogno energetico annuo di un impianto può essere stimato sulla base di fabbisogni futuri quali ad esempio l'ampliamento dell'attività con l'ingresso di nuovi macchinari?

Il fabbisogno energetico annuo può essere stimato da parte di un tecnico abilitato qualora non siano disponibili bollette energetiche o altri documenti probatori attestanti il fabbisogno energetico dell'impresa.

j) Qualora la ditta, che deve realizzare l'impianto fotovoltaico, abbia in previsione l'installazione di un nuovo impianto produttivo, all'interno di un immobile già di proprietà, può presentare la domanda di contributo ed essere ammissibile a finanziamento, nell'ambito del Bando qui trattato, sulla base di una valutazione, a stima, dei futuri fabbisogni energetici derivanti dal nuovo impianto produttivo?

Il fabbisogno energetico annuo può essere stimato da parte di un tecnico abilitato qualora non siano disponibili bollette energetiche o altri documenti probatori attestanti il fabbisogno energetico dell'impresa.

k) Alcuni bandi regionali ammettono la stima del consumo, ad opera di professionista, basata su numero di ore di utilizzo di un macchinario (su base annua) X potenza di targa (o media) del macchinario. Chiedo conferma se anche sul presente Bando si possa operare in tale modo.

Il fabbisogno energetico annuo può essere stimato da parte di un tecnico abilitato qualora non siano disponibili bollette energetiche o altri documenti probatori attestanti il fabbisogno energetico dell'impresa.

l) Se l'impresa nella stessa unità locale ha due contatori è possibile attivare due impianti sugli stessi?

Ai sensi dell'art 13 comma 1 del Bando si prevede la possibilità per le imprese di presentare un'unica domanda contenente un unico progetto riguardante uno o più impianti, da realizzare in un'unica sede o unità locale. La sede o l'unità locale in cui viene realizzato l'investimento può comprendere anche più unità immobiliari. Ciò premesso, in subordine al rispetto delle condizioni di ammissibilità richiamate all'art. 6 del Bando, si ritiene ammissibile un progetto anche qualora preveda l'installazione di due impianti.

m) Le imprese che si sono appena trasferite in un'unità immobiliare sulla quale vorrebbero installare dei pannelli, ma che non hanno uno storico delle bollette possono partecipare al Bando?

La mancanza di un consumo storico per l'impresa non rappresenta un elemento ostativo alla presentazione della domanda.

L'art. 2 comma 1, lett. l) del Bando consente una stima del fabbisogno energetico annuo da parte di un tecnico abilitato qualora per l'unità immobiliare oggetto dell'intervento non siano disponibili bollette energetiche o altri documenti probanti per una annualità.

n) Oltre alla relazione tecnica, parte integrante della domanda di contributo, è necessario allegare un preventivo o è sufficiente un computo metrico redatto sempre dal tecnico?

Il Bando non richiede la presentazione di preventivi di spesa elaborati da fornitori e/o installatori da allegare alla domanda di contributo.

Si precisa che la realizzazione dell'intervento deve essere coerente con il quadro di spesa dettagliato di cui all'art. 13 comma 2, lettera b) del Bando.

o) Quale livello di dettaglio deve contenere la relazione tecnica con i relativi elaborati grafici? Si possono assimilare a quelli di un progetto preliminare o definitivo? Inoltre, per la relazione tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato si chiede se per la "planimetria generale ed elaborati grafici", necessari per permettere la localizzazione dell'intervento, si possano ritenere sufficienti le foto aeree evidenziando l'area di intervento oppure le planimetrie di mappe catastali evidenziando le aree di intervento oppure è necessaria una planimetria più precisa dell'area e della copertura degli edifici in scala adeguata con cui si evinca il posizionamento dei moduli fotovoltaici?

La relazione tecnica del progetto, parte integrante della domanda di contributo, deve riportare i contenuti di cui al modello Allegato 1 al Bando.

Tale relazione deve consentire di identificare compiutamente le caratteristiche dimensionali dell'impianto al fine di garantire il rispetto dei requisiti tecnici di ammissibilità e fattibilità dell'iniziativa.

In particolare, gli elaborati grafici devono testimoniare la disponibilità, in termini di superficie libera sulle coperture dei fabbricati o sulle coperture delle pertinenze, di uno spazio idoneo e di dimensione adeguata alla collocazione dell'impianto.

p) La sostituzione del solo inverter su un impianto esistente installato nel 2011 (Quarto Conto Energia) può essere oggetto di finanziamento?

L'installazione del solo inverter non si configura come realizzazione di nuovo impianto fotovoltaico o potenziamento di impianto preesistente e pertanto non rappresenta un intervento ammissibile ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Bando.

q) Un'impresa che intende investire in un impianto con capacità produttiva pari al 50% del fabbisogno può accedere al contributo?

L'art. 6 comma 1 del Bando prevede che l'ammissibilità di progetti riguardanti la realizzazione di impianti finalizzati alla produzione di energia da fonte rinnovabile sia subordinata al rispetto della condizione di autoconsumo, intesa come possibilità di soddisfare, per il medesimo vettore energetico, il fabbisogno energetico annuale dell'unità immobiliare oggetto dell'intervento, come attestato dalle bollette energetiche e/o da altri documenti probanti il consumo dell'azienda. Tale vincolo rappresenta il limite massimo per la potenza dell'impianto da realizzare e non preclude la possibilità di presentare domanda di contributo per un impianto con capacità inferiore a tale limite.

r) Un'impresa con immobile di proprietà e con fabbisogno attualmente limitato, necessita di un impianto fotovoltaico per sopperire al futuro fabbisogno derivante dall'acquisto di autocarro aziendale elettrico. È possibile quindi usufruire del contributo anche se si prende a riferimento il futuro fabbisogno elettrico?

L'art. 6 comma 1 del Bando prevede che l'ammissibilità di progetti riguardanti la realizzazione di impianti finalizzati alla produzione di energia da fonte rinnovabile sia subordinata al rispetto della condizione di autoconsumo, intesa come possibilità di soddisfare, per il medesimo vettore energetico, il fabbisogno energetico annuale dell'unità immobiliare oggetto dell'intervento, come attestato dalle bollette energetiche e/o da altri documenti probanti il consumo dell'azienda.

Il dimensionamento dell'impianto fotovoltaico non può pertanto essere effettuato sulla base di stime legate ai fabbisogni futuri.

s) L'art. 6 comma 2 lett. a) del Bando cita, come progetti ammissibili, i "sistemi di accumulo di energia funzionali allo stoccaggio di energia prodotta". L'art. 2 comma 1 lett. r) definisce i "sistemi di accumulo di energia" come "insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale ad assorbire e rilasciare energia".

Sono considerati ammissibili a finanziamento anche i sistemi di accumulo tramite vettore energetico a idrogeno verde (prodotto da acqua e quindi a impatto zero Co2) attraverso impianti con logica di gestione e controllo di flussi energetici completi di elettrolizzatori e fuel cell?

L'ammissibilità a finanziamento dei sistemi di accumulo di energia è subordinata alla stretta connessione e realizzazione congiunta all'impianto fotovoltaico o solare termico, senza vincolare lo stoccaggio a specifiche tecnologie.

t) Se i sistemi di accumulo tramite vettore energetico a idrogeno verde producono, dal processo di scissione dell'acqua, oltre che idrogeno e ossigeno anche acqua calda di processo ad almeno 50°C di temperatura per acqua calda sanitaria e/o riscaldamento e se tale processo è attivato da energia solare grazie all'impianto fotovoltaico, può integrare, nei criteri di valutazione di cui all'Allegato D, un punteggio di 2 punti in caso di installazione di un sistema di accumulo tramite vettore energetico a idrogeno verde, punteggio paritetico previsto in caso di investimento per un impianto solare termico, in quanto di fatto il vantaggio è paritetico garantendo una temperatura media di funzionamento di 50°C?

Qualora l'impianto proposto si configuri come un sistema in grado di ridurre il fabbisogno di energia primaria dell'azienda con riferimento al fabbisogno di energia per usi termici e la tecnologia di impianto proposta non sia riconducibile ai sistemi normalmente riferiti a pannelli solari termici, le caratteristiche tecniche del progetto dovranno essere descritte nella relazione tecnica di progetto allegata alla domanda, che dovrà riportare nel dettaglio la quantificazione del fabbisogno energetico per usi termici dell'azienda, il valore di potenza nominale associato alla produzione termica dell'impianto, il valore di produzione attesa di energia termica e il corrispondente valore di riduzione di CO₂.

u) Un'impresa svolge attività di affittacamere per brevi soggiorni presso un immobile "A" nella sua disponibilità mediante contratto di affitto e, adiacente a essa, è presente un immobile "B" concesso in affitto ad un soggetto terzo, dal proprietario unico dei due immobili ("A"+"B"). Il proprietario di entrambi gli immobili ha concesso all'impresa, mediante atto scritto di autorizzazione, l'utilizzo della copertura dell'immobile "B" per l'installazione di un impianto fotovoltaico per un numero di anni congruo con il rispetto dei termini del Bando di cui all'oggetto, la cui produzione, sarà utilizzata completamente dall'impresa "affittacamere" per il suo autoconsumo aziendale. In questo caso l'impianto fotovoltaico, installato sull'immobile "B" adiacente all'immobile "A", può essere ammesso al contributo di cui all'oggetto, essendo tutta l'energia elettrica prodotta impiegata dall'azienda per coprire parte del proprio fabbisogno?

L'art. 6, comma 3, lett. a) del Bando prevede che l'impresa possa presentare richiesta di finanziamento per interventi riguardanti un'unica sede o unità locale attiva e possa ricomprendere anche più unità immobiliari. Ciò premesso, al fine dell'ammissibilità del progetto, tutti i fabbricati interessati dall'intervento devono essere ricompresi nella sede o nella unità locale dell'impresa ove verrà realizzato il progetto.

28. Edifici di nuova costruzione

In riferimento al Bando in oggetto chiediamo se è finanziabile la realizzazione di impianto fotovoltaico su edificio di nuova costruzione (conclusione lavori entro agosto 2023).

Ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Bando, l'unità locale in cui viene realizzato l'investimento deve essere attiva nel territorio regionale e regolarmente registrata nel relativo registro delle imprese.

La predetta unità locale può comprendere anche più unità immobiliari, i cui relativi dati catastali vanno riportati nella relazione tecnica del progetto (All.1 alla domanda di contributo).

29. Installazione di un impianto fotovoltaico su un condominio

Anche un'impresa il cui immobile si trova all'interno di un Condominio può inoltrare istanza singolarmente, e realizzare un impianto a servizio della propria unità immobiliare.

È necessario però verificare con il proprio amministratore le necessarie autorizzazioni da parte del condominio, a seconda della collocazione dell'impianto, nel rispetto dell'analogo diritto di altri condomini, delle eventuali prescrizioni del regolamento condominiale e delle norme del codice civile.

L' autorizzazione del Condominio è un requisito di ammissibilità del progetto, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del Bando e costituisce parte integrante della domanda di incentivo, ai sensi dell'art. 13, co. 2 lett. g) del Bando, ma è comunque sanabile.

Infatti, qualora la predetta autorizzazione non è allegata alla domanda di incentivo, all' impresa viene dato un termine di 30 gg, prorogabile su richiesta di ulteriori 15 gg, per integrare la domanda medesima.

Tuttavia se l'autorizzazione Condominiale non pervenga neppure entro i predetti termini, la domanda per accedere agli incentivi non viene accolta, ai sensi dell'art.16, comma 2, lett. b) del Bando.